

Prot. 189/2009

Bologna, 30 settembre 2009

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Prof. ssa Monica Donini
Sede

INTERROGAZIONE DI ATTUALITA' A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

VISTO che la Regione Emilia – Romagna ha recentemente presentato ricorso alla Corte dei costituzionale contro l'articolo 3, commi 40, 41, 42 e 43 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di *"ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale"*;

VALUTATO come ciò sia già ben chiaro alla Regione, tanto che la stessa legge regionale n. 24 del 2003 disciplina, come previsto dallo stesso articolo costituzionale, la polizia municipale, ma si limita solo a promuovere con contributi finanziari di vario tipo (e non a disciplinare) ulteriori interventi un materia di sicurezza da parte degli enti locali, fra cui l'utilizzo dei noti "assistenti civici";

PER SAPERE

- in cosa consista la cosiddetta "sicurezza urbana" che, secondo la Regione, sarebbe di sua competenza esclusiva, ed in cosa essa si differenzi da "ordine pubblico e sicurezza", su cui la stessa Regione non contesta l'esclusiva competenza legislativa statale;
- se, pertanto, si ritenga effettivamente sussistenti altre sottocategorie di sicurezza - quali , ad esempio, quella "suburbana" o "extraurbana" su cui secondo la Regione dovrebbe necessariamente esplicarsi la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117 della Costituzione o se il tutto debba ridursi all'ennesima contrapposizione di principio con il Governo nazionale

Luca Bartolini